

N. 01129/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00632/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 632 del 2014, proposto da:

Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Lorenzo, con domicilio eletto presso Danilo Lorenzo in Lecce, via 47°Reggimento Fanteria, 4;

contro

Regione Puglia, rappresentato e difeso dall'avv. Leonilde Francesconi, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;

per l'annullamento

dell'atto dirigenziale n. 949 datato 27 dicembre 2013, pubblicato all'Albo Pretorio dal 27/12/2013 al 13/01/2014 avente ad oggetto "Comune di Lecce - concessione demaniale marittima n. 11/2010. Conclusione del procedimento amministrativo di decadenza ex art. 47 lett. c) e) f) del Codice della Navigazione" con cui il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Puglia ha dichiarato la decadenza del concessionario Comune di Lecce dalla predetta concessione demaniale marittima, ingiungendo all'Amministrazione Comunale il rilascio dell'area demaniale oggetto di concessione, nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori Danilo Lorenzo, Leonilde Francesconi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il Comune di Lecce ha impugnato l'atto indicato in epigrafe, con il quale la Regione Puglia ha dichiarato la decadenza del ricorrente dalla concessione demaniale marittima rilasciatagli per 5 anni dal 01.08.2009, per la gestione dello stabilimento balneare "Salapia", destinato ad accogliere soggetti diversamente abili ed indigenti.

Il provvedimento di decadenza in discussione è stato pronunciato dalla Regione ai sensi dell'art. 47 lett. c) e) f) del Codice della Navigazione, per avere il Comune di Lecce rispettivamente: mutato lo scopo della concessione, adibendo parte dell'area destinata ad ombrelloni e sdraio a sosta natanti da diporto a vela; sostituito altri nel godimento della concessione, demandando la gestione dell'area alla cooperativa di dipendenti comunali; violato gli obblighi derivanti dalla concessione, realizzando sull'area alcune opere senza ottenere la previa autorizzazione della Regione (posizionamento di 141 sacchi di geotessuto; realizzazione di un corridoio di lancio, di un fabbricato in legno, di telai in legno, di una struttura in tubi, ampliamento del blocco servizi).

Nel ricorso il comune di Lecce ha censurato il provvedimento impugnato, articolando le seguenti censure:

- 1) omessa motivazione del provvedimento, per non avere la Regione specificato le ragioni che l'hanno indotta a pronunciare la decadenza;
- 2) insussistenza delle violazioni contestate dalla Regione ex art. 47 lett. c) e) f) del Codice della Navigazione;
- 3) eccesso di potere, per non avere la Regione graduato la sanzione in relazione alle violazioni riscontrate, alla luce dei principi di proporzionalità e giusto temperamento degli interessi.

Alla luce delle difese articolate dalle parti e dei documenti prodotti in atti, il ricorso va respinto, dovendosi ritenere infondati tutti i motivi di impugnazione.

Quanto alla doglianza sub 1, si osserva, infatti, che il provvedimento di decadenza è stato dettagliatamente motivato dalla Regione, avendo quest'ultima esplicitato in esso tutte le violazioni riscontrate in capo al Comune e ritenute, ex art. 47 del Codice della Navigazione, tali da determinare la decadenza dalla concessione del Comune di Lecce; peraltro, nell'atto impugnato la Regione ha altresì argomentato la propria decisione prendendo specifica posizione anche in ordine alle osservazioni fatte pervenire dal Comune dopo l'invio del preavviso di rigetto ex art. 10bis, sicché di nulla può sul punto dolersi il ricorrente.

Per ciò che concerne, invece, il profilo sub 2) (asserita insussistenza delle violazioni contestate dalla Regione ex art. 47 lett. c) e) f) del Codice della Navigazione), l'infondatezza della tesi di parte ricorrente si evince dai seguenti rilievi: il Comune non contesta di avere adibito a sosta natanti da diporto a vela una parte dell'area che secondo l'atto di concessione doveva essere destinata a lido, senza chiedere un'autorizzazione in tal senso alla Regione, sicché a nulla rileva la ridotta dimensione dell'area sottratta allo scopo originario della concessione; risulta altrettanto pacifico che il Comune abbia demandato la gestione dello stabilimento alla cooperativa di Dipendenti Comunali e dagli atti, come correttamente evidenziato dalla Regione nel provvedimento impugnato, non vi è specifica prova del fatto che vi sarebbe identità soggettiva tra tale associazione ed il Comune; il Comune non contesta di avere realizzato le opere indicate nel provvedimento impugnato senza ottenere la necessaria autorizzazione del concedente, in violazione di quanto stabilito nell'art. 9 della concessione ("il concessionario non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle annesse"), ma invoca a sua giustificazione l'art 6 della legge regionale 17 del 2006 che conferisce ai Comuni l'esercizio di tutte le funzioni amministrative relativo al demanio marittimo, senza tuttavia considerare che la stessa legge pone, tra le eccezioni a detto conferimento (art. 5 f), proprio "le concessioni di beni demaniali richiesti nell'uso del comune medesimo", compresi quindi i relativi provvedimenti autorizzatori relativi ad opere da realizzare nel corso della concessione.

Infine, per ciò che riguarda la censura sub 3) (eccesso di potere), certamente rispettati devono ritenersi nel caso in esame i principi di proporzionalità e temperamento delle esigenze, avendo la Regione disposto la decadenza dalla concessione, non a fronte di una isolata violazione da parte del Comune, ma in presenza di una pluralità di inadempimenti agli obblighi assunti con la concessione, taluni dei quali peraltro gravi, con conseguente piena congruità della sanzione applicata.

Pertanto, stante l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione, il ricorso va respinto.

Le ragioni della decisione giustificano, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Referendario

Jessica Bonetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **29/04/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)